GITTI AND PARTNERS

LE NOVITÀ IN TEMA DI SERVIZI DI PAGAMENTO E LA LORO CORRELAZIONE CON IL GDPR

15 marzo 2018

Avv. Francesca Andrea Cantone – *Senior Associate*
Avv. Eugenio Maria Mastropaolo – *Of Counsel*
Gitti and Partners - Studio Legale Associato

INDICE

- **DUE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI / ATTIVITÀ ESERCITABILI: I PISP E GLI AISP**
- **IL RUOLO DELL'EBA**
- **NUOVI REQUISITI DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO ED IMPLICAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI TRATTAMENTO DEI DATI**

DUE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI / ATTIVITÀ ESERCITABILI: I PISP E GLI AISP 1/4

I nuovi *Third Party Payment Services Providers* (**TPP**) tra i quali rientrano i **PISP** (Prestatori dei servizi di disposizione degli ordini di pagamento – art. 114 *septies*, I comma, TUB) e gli **AISP** (Prestatori dei servizi di informazione sui conti – art. 114 *septies*, II comma *bis*, TUB) sono oggetto di regolamentazione da parte del Legislatore europeo in quanto il loro accesso al mercato ha suscitato preoccupazioni in materia di sicurezza, protezione dei dati e regime della responsabilità.

La regolamentazione assicura un pari livello di applicazione normativa tra soggetti che svolgono la medesima attività.

Altresì la comune regolamentazione dovrebbe sviluppare nuove forme di pagamento elettronico a basso costo *on line* a parità di presidi contro i rischi.

DUE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI / ATTIVITÀ ESERCITABILI: I PISP E GLI AISP 2/4

I **PISP svolgono l'attività di messa a disposizione degli ordini di pagamento (definizione *sub* art. 1, I comma, lett. (b) *bis*, d.lgs. 11/2010 come modificato dal d.lgs. 218/2017)**

Questo consiste nel mettere a disposizione un software "ponte" che permette al disponente di effettuare un pagamento dal proprio conto ad un altro conto.

Il software del PISP "guarda" la disponibilità dei fondi dentro il conto del disponente, movimenta i fondi e "verifica" l'accredito dei fondi sul conto del beneficiario.

Se svolta da un soggetto dedicato è necessaria una vigilanza in fase autorizzativa e successiva alla stessa sul soggetto, paragonabile a quella sugli IP presso i quali siano "radicati" i conti di pagamento, ancorché l'ambito di attività di PISP sia ridotto rispetto ad un IP "classico".

DUE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI / ATTIVITÀ ESERCITABILI: I PISP E GLI AISP 3/4

IMPORTANTE

- I PISP non detengono somme di denaro sui conti di pagamento (li ha solo l'IP / Banca dove è radicato il conto).

- I PISP però hanno le credenziali di accesso al conto del disponente!
  - Non è necessario più capitale, ma una "garanzia assicurativa" di pronto utilizzo a copertura dei rischi risarcitori derivanti dall'attività.
  - Peraltro le autorità possono elevare il cd. requisito di capitale per far fronte a rischi operativi.

- L'attività di PISP può essere svolta da una banca terza rispetto all'IP / Banca del disponente e del beneficiario

DUE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI / ATTIVITÀ ESERCITABILI: I PISP E GLI AISP 4/4

Gli **AISP svolgono l'attività di informazione sui conti (definizione *sub* art. 1, I comma, lett. (b) *ter*, d.lgs. 11/2010 come modificato dal d.lgs. 218/2017)**

Questa attività permette di fornire informazioni aggregate al titolare sull'utilizzo di uno o più conti di pagamento, dietro il consenso esplicito del titolare degli stessi, accedendo alle relative informazioni. In quanto tali sono soggetti ad una vigilanza regolamentare più blanda (art. 114 septiesdecies TUB)

IL RUOLO DELL'EBA

- **Banca d'Italia** comunica ad **EBA** i PISP ed AISP (o i soggetti che possono svolgere attività di PISP / AISP) iscritti e le cancellazioni (**vd. art. 114 *septies*, I comma *bis*, TUB**) – Perché?
  - Il registro accentrato permette in tempo reale a tutti gli IP / Banche di sapere chi sono i soggetti autorizzati all'attività di PISP / AISP soprattutto per permettere tale operatività
  - **EBA mantiene il registro degli IP autorizzati**:
    - ✓ Ciò aumenta il grado di cooperazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali nell'ambito del processo autorizzativo e nell'esecuzione delle attività di vigilanza
- **EBA detterà linee guida** in materia di cooperazione di fronte ad incidenti sulla sicurezza del sistema dei pagamenti **ai sensi dell'art. 95 PSD2 (direttiva UE 2017/2366) (vd. oltre)**

Nuovi Requisiti dei Prestatori di Servizi di Pagamento ed Implicazioni in Materia di Sicurezza e di Trattamento dei Dati 1/3

Tutti i prestatori di servizi di pagamento devono fornire ai sensi delle **Linee Guida EBA** successivamente indicate:

- una descrizione della procedura esistente per monitorare e gestire gli incidenti relativi alla sicurezza e i reclami dei clienti in materia di sicurezza e per darvi seguito, compreso un meccanismo di notifica degli incidenti che tenga conto degli obblighi di notifica;

- una descrizione della procedura esistente per archiviare, monitorare, tracciare e limitare l'accesso in ordine ai dati sensibili relativi ai pagamenti;

- una descrizione dei principi e delle definizioni applicati per la raccolta di dati statistici relativi ai risultati, alle operazioni e alle frodi;

- un documento relativo alla politica di sicurezza, comprendente una valutazione dettagliata dei rischi relativi ai servizi di pagamento offerti e una descrizione delle misure di controllo e di mitigazione adottate per tutelare adeguatamente gli utenti di servizi di pagamento contro i rischi individuati in materia di sicurezza, compresi la frode e l'uso illegale di dati sensibili e personali.

Nuovi Requisiti dei Prestatori di Servizi di Pagamento ed Implicazioni in Materia di Sicurezza e di Trattamento dei Dati 1/3

Linee Guida EBA rilevanti

• Orientamenti sulle misure di sicurezza per i rischi operativi e di sicurezza dei servizi di pagamento ai sensi PSD2 – Documento EBA/GL/2017/17 del 12 gennaio 2018 (https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2081899/Guidelines+on+the+security+measures+under+PSD2+%28EBA-GL-2017-17%29_IT.pdf/40aae25b-acf1-483b-aa38-584d73da8a35)

• Orientamenti in materia di segnalazione degli incidenti gravi ai sensi della PSD2 – Documento EBA/GL/2017/10 del 19 dicembre 2017 (https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2066978/Guidelines+on+incident+reporting+under+PSD2+%28EBA-GL-2017-10%29_IT.zip/fa458112-b78e-477f-9f14-eff6f6593761)

• Orientamenti sull'autorizzazione e sulla registrazione ai sensi della PSD2 – Documento EBA/GL/2017/09 dell'8 novembre 2017 (https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2015792/Guidelines+on+Authorisations+of+Payment+Institutions+%28EBA-GL-2017-09%29_IT.pdf/39cad7a5-fb80-4f42-81c3-1840f29ef6a7)

NUOVI REQUISITI DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO ED IMPLICAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI TRATTAMENTO DEI DATI 3/3

In sostanza:

PROCEDURE PER

- ❑ prevenire, gestire e controllare i rischi di sicurezza nel trattamento dei dati;
- ❑ limitare l'uso improprio dei dati raccolti;
- ❑ recepire il consenso all'uso proprio dei dati o all'uso da parte di terzi;
- ❑ consentire l'accesso in tempo reale ai conti del disponente e del beneficiario …

NEL RISPETTO DEL GDPR

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

francesca.cantone@grplex.com

eugeniomaria.mastropaolo@grplex.com

La presente presentazione ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.
The only purpose of this presentation is to provide general information. It is not a legal opinion nor should it be relied upon as a substitute for legal advice

MILANO
Via Dante, 9

LONDRA
71, Central Street

BRESCIA
Piazza della Loggia, 5

www.grplex.com

GITTI AND PARTNERS